



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

Giocattoli

- [Giocattoli](#)
- [Definizioni ed esclusioni](#)
- [Obblighi operatori](#)
- [Controlli](#)

La Direttiva europea 2009/48/CE definisce i giocattoli come "prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni". I giocattoli immessi sul mercato sono disciplinati, per quanto riguarda i requisiti fisico-meccanici, elettrici e chimici, dal [D. Lgs. n. 54/2011](#) che ha recepito la [direttiva 2009/48/CE](#).

Per "**immissione sul mercato**" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.

Per "**messa a disposizione sul mercato**" si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Il precedente [D. Lgs. n. 313/1991](#), che recepiva la [direttiva 88/378/CE](#), resta applicabile solo ai giocattoli immessi sul mercato:

- fino al 20 luglio 2011 per quanto concerne i requisiti fisico meccanici ed elettrici;
- fino al 20 luglio 2013 per quanto concerne i requisiti chimici

I requisiti dei giocattoli

L'art. 9 del Decreto Legislativo 54/2011 fissa quelli che sono i **requisiti essenziali** di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale. Tali requisiti non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

[L'allegato II](#) dello stesso Decreto fissa i **requisiti specifici** di sicurezza che riguardano:

- proprietà fisico-meccaniche;

-
- infiammabilità;
 - proprietà chimiche;
 - proprietà elettriche;
 - igiene;
 - radioattività.

Indicazioni da riportare sul giocattolo

I giocattoli devono riportare le seguenti indicazioni:

- la marcatura CE;
- un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o altro elemento che consenta la loro identificazione;
- nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato;
- se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore e indirizzo dove può essere contattato;
- istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.

Tab 2 Content

Classificazione e casi in cui la normativa non viene applicata

Definizioni specifiche:

- **Giocattolo funzionale:** un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
- **giocattolo acquatico:** un giocattolo destinato ad essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;
- **gioco di attività:** un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarci, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
- **giocattolo chimico:** un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;
- **gioco olfattivo da tavolo:** un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere diversi odori o profumi;
- **kit cosmetico:** un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti e altri

trucchi, dentifrici e balsami;

- **gioco gustativo:** un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi.

Non sono considerati giocattoli:

- decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
- prodotti destinati a collezionisti adulti, purchè il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi: modelli in scala fedeli e dettagliati; kit di montaggio di dettagliati modelli in scala; bambole folkloristiche e decorative e altri articoli analoghi; repliche storiche di giocattoli; riproduzioni di armi da fuoco reali
- attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
- biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la stessa in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità;
- monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati ad essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
- veicoli elettrici destinati ad essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
- attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandina e ausili per il nuoto;
- puzzle di oltre 500 pezzi;
- fucili e pistole a gas compresso ad eccezione dei fucili e delle pistole ad acqua e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm;
- fuochi d'artificio, comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
- prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
- prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
- prodotti destinati ad essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
- apparecchiature elettroniche quali pc e consolle di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano un valore ludico come pc, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
- software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per pc e i relativi supporti di memorizzazione quali i cd;
- succhietti per neonati e bambini piccoli;
- apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
- trasformatori per giocattoli;
- accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

Quando non si applica la normativa sui giocattoli

La normativa sui giocattoli non si applica a:

-
- attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
 - macchine da gioco automatiche, a moneta o meno, per uso pubblico;
 - veicoli-giocattolo con motore a combustione;
 - macchine a vapore giocattolo;
 - fionde e catapulte.

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

Il fabbricante è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 D.Lgs n. 54/2011, fra i quali:

- all'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art. 9 e all'allegato II;
- i fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'art. 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'art. 16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'art. 13, una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura CE di cui all'art. 14;
- i fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato;
- i fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui ad essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo;
- laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio;
- i fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo;
- i fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato;
- i fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana;
- i fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione

prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello Sviluppo Economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata;

- i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dalle autorità competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi del rappresentante autorizzato

Il rappresentante autorizzato è una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

Il rappresentante autorizzato è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art. 4 D.Lgs n. 54/2011, fra cui:

- il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato;
- gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato
- il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
- mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
- a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;
- cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Obblighi dell'importatore

L'importatore è una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo.

L'importatore è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 5 D.Lgs 54/2011, tra i quali:

- gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi;
- prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'art.3, commi 6 e 7;
- l'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'art. 9 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato;
- gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile e in materia di tutela ambientale;

-
- gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'art. 9 e all'allegato II;
 - ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonché dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio
 - gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministro dello Sviluppo Economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata;
 - gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità;
 - gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorità ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi dei distributori

Il distributore è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.

Il distributore è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 6 D.Lgs n. 54/2011, tra i quali:

- quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili;
- prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7 e 8 e all'art. 5 commi 3 e 4;
- il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'art. 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello Sviluppo Economico;
- i distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'art 9 e all'allegato II;
- i distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello Sviluppo Economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi

misura correttiva adottata;

- i distributori, a seguito di una richiesta motivata dalle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi degli operatori economici

Operatori economici sono il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore. L'operatore economico è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art. 8 D.Lgs n. 54/2011, fra cui:

- gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito;
- gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.

[Guida giocattoli](#)

Enti preposti

Autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli è il [Ministero dello Sviluppo Economico](#) che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.

Il [Ministero della Salute](#) svolge le funzioni di autorità di vigilanza limitatamente ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli e ai rischi di infezione e malattia connessi a contaminazione microbiologica. A tal fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto Superiore Sanità. I controlli alle frontiere esterne sono svolti dall'[Agenzia delle Dogane](#).

Modalità di verifica

Il **controllo visivo** è volto a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie.

Il **controllo documentale** è volto a verificare che il produttore abbia posto in essere tutte le procedure atte a dimostrare la conformità del giocattolo ai requisiti di sicurezza e la continuità della fabbricazione.

Il **controllo fisico** consiste nel sottoporre il prodotto a prove di laboratorio previste dalle norme armonizzate o norme applicabili. E' sempre accompagnato anche da un controllo documentale. Le Camere di commercio sono tenute ad affidare tali verifiche ad Organismi notificati.

Tab 5 Content